

S. 1479/2008

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559
R.G.A.C. n. 15424 Anno 2005

ORIGINALE

Evem. 552/2008

Rep. 1279/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione Terza

In composizione monocratica in persona della Dott.ssa Gianna Maria Zannella

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15424 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, riservata in decisione all'udienza del 10.12.2007 e vertente

TRA:

"~~Giuliana B...~~" in persona del suo legale rappresentante sig.ra ~~Maria S...~~ con sede in Roma via ~~A...~~ n. ~~3...~~ p.i.v.a. ~~...~~

elett.te domiciliata in Roma, Via ~~V...~~ presso lo studio dell'Avv. ~~M...~~ che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della citazione unitamente all'Avv. ~~A...~~

OPPONENTE

E

"E. [redacted] s.p.a." (già I. [redacted] s.p.a.) in persona del suo amministratore delegato rag. [redacted] con sede in Roma via di [redacted] n. [redacted]



Elettivamente domiciliata in Roma, via C. Mirabello n. 17 presso lo studio degli Avv. Fulvio e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento emesso il 21.12.2004 n. 25354/2004.

Conclusioni: all'udienza del 10.12.2007 il Difensore dell'opponente ha concluso come da citazione e da comparsa autorizzata all'udienza del 5.7.2005; il Difensore dell'opposta ha concluso come da memoria ex art. 183 c.p.c. insistendo anche nelle prove dedotte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso depositato il 16.11.2004 "E. [redacted] s.p.a. (già I. [redacted] s.p.a.)" ha chiesto al Giudice del Tribunale di Roma, ottenendolo il 21.12.2004, l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento n. 25354/2004 in suo favore e nei confronti di "G. [redacted] s.r.l.", della somma di € 14.378,11, oltre interessi legali e spese processuali.

A sostegno della pretesa monitoria, E. s.p.a. ha assunto che tra I. s.p.a. e la debitrice fossero stati conclusi i contratti del 3.3.2000 e del 14.10.2002, con i quali, rispettivamente, la prima aveva concesso a G. s.r.l. le somme di £ 2 milioni ed € 14.316,30 a titolo di sconto commerciale sulla futura fornitura di caffè, mentre G. s.r.l. si era obbligata ad acquistare rispettivamente 1.400 e 1.152 chilogrammi di caffè da I. s.p.a., per i quali avrebbe beneficiato rispettivamente dello sconto di £ 2.000 ed € 1,00 per ogni chilogrammo.

La pretesa debitrice ne aveva acquistato viceversa nel tempo quantità inferiori, per cui avrebbe dovuto restituire l'importo pari alla differenza della somma ottenuta a titolo di sconto, di cui non aveva ritenuto di beneficiare omettendo di acquistare le residue quantità di caffè.

L'ingiunta ha proposto valida opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, con la citazione notificata all'ingiungente, con la quale ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta poiché i contratti erano stati conclusi con I. s.p.a. ed ha contestato la domanda anche nel merito, in particolare assumendo (con la comparsa autorizzata datata 25.10.2005) che i contratti di sconto commerciale avessero causa di finanziamento e fossero entrambi nulli per violazione delle norme del d.lgs. n. 385/1993 e per mancata indicazione del prezzo del caffè.

Nel contraddittorio dell'opposta, che ha contestato la domanda, la causa è stata documentalmente istruita ed in seguito è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente, si osserva che questa sentenza viene elaborata in base al fascicolo d'ufficio integralmente ricostruito poiché il suo originale è andato smarrito.

Tuttavia, all'udienza che precede esso è stato ricostruito in contraddittorio delle parti, grazie alle copie in loro possesso.

2. **E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della pretesa creditrice** sollevata dall'opponente, poiché E. [redacted] s.p.a. ha prodotto il verbale dell'assemblea straordinaria di I. [redacted] s.p.a. del 20.12.2002 dal quale risulta - tra l'altro - che la società ha mutato la sua denominazione in E. [redacted] s.p.a.

3. La domanda azionata in via monitoria è, ad avviso di questo Giudice, fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve confermarsi; **mentre l'opposizione va respinta.**

3.1. In virtù dei contratti richiamati in narrativa e prodotti in atti, la cui conclusione ed il cui contenuto, su riassunto, è pacifico tra le parti, esse hanno inteso, rispettivamente:

- I. [redacted] s.p.a. assicurarsi nel tempo la vendita di quantità predeterminate di caffè, vincolando il cliente all'obbligo del suo acquisto in via esclusiva, tramite la concessione dello sconto commerciale anticipato;

- il cliente assicurarsi contemporaneamente lo sconto sul prezzo del caffè e la dazione di una somma anticipata, da utilizzare nell'attività d'impresa, obbligandosi ad acquistare il caffè, rientrante tra i prodotti primari che essa avrebbe comunque dovuto acquistare nel corso dell'attività d'impresa.

Si tratta quindi di contratti atipici misti, la cui causa è propria sia della compravendita che del mutuo, con la conseguenza che non si ravvisa la



9

nullità degli stessi per contrasto con il d.lgs. n. 385/1993 –Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il quale riserva, tra le altre, l'attività di concessione di finanziamenti "sotto qualsiasi forma" ai soli finanziari iscritti ad un apposito elenco tenuto dall'UIC.

E. ~~Espresso~~ s.p.a., infatti, non ha concluso i contratti in esame per lucrare interessi sulle somme concesse a titolo di sconto anticipato, bensì per garantirsi le migliori condizioni al fine di vendere il caffè; analogamente, il cliente ha ottenuto migliori condizioni per acquistare tale merce rispetto ad un ordinario contratto di somministrazione.

Analogamente, i contratti non sono nulli per mancata determinazione del prezzo per chilo di vendita del caffè, poiché essi fanno riferimento al "prezzo normalmente praticato da I. ~~Espresso~~".

Il prezzo cioè è determinabile, ai sensi dell'art. 1474 c.c.

3.2. La società E. ~~Espresso~~ s.p.a. ha provato sia i titoli in base ai quali ha agito, sia la scadenza dell'altrui obbligazione.

E' infatti pacifico tra le parti che essa ha adempiuto all'obbligo di dare le somme a mutuo.

Sarebbe stato onere dell'opponente provare il proprio adempimento, provare cioè di aver acquistato tutti i chilogrammi di caffè per i quali si era obbligata con entrambi i contratti, specificando in qual modo ed in quali tempi aveva acquistato date quantità di caffè in esecuzione dei rispettivi contratti azionati in giudizio.

Tale prova è viceversa mancata.

Le sole fatture prodotte in atti non sono conferenti.

Invero, oltre a descrivere forniture di beni vari, tra cui zucchero, non provano con la dovuta certezza che tutti i quantitativi di caffè ivi descritti siano stati acquistati in adempimento dei contratti in questione.

9

E ciò anche in base alle deduzioni di parte opposta, contenute in comparsa, secondo cui vi è stato anche un precedente contratto tra le parti, del 23.9.1998, il quale non è oggetto di causa e che è stato adempiuto da G. s.r.l.

In difetto di una prova certa, quindi, non può escludersi che alcune delle fatture si riferiscano al contratto dell'anno 1998.

3.3. Infine, è inammissibile l'ulteriore difesa dell'opponente, secondo la quale non potrebbe profilarsi il suo inadempimento poiché in base al contratto (non è precisato quale) essa avrebbe potuto acquistare il caffè nell'arco di 12 anni.

Si tratta invero di allegazione difensiva prospettata per la prima volta in comparsa conclusionale, che è invece destinata alla sola illustrazione delle difese già svolte, senza possibilità di estendere le stesse a questioni in precedenza non dedotte.


4. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 25354/2004 emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 21.12.2004, proposta da "G. s.r.l." nei confronti di "E. s.p.a. (già I. s.p.a.)", ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

- respinge l'opposizione;

- conferma il decreto ingiuntivo opposto;



9

condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 1.152 per diritti ed € 2.585 per onorari, oltre ad € 467,12 per rimborso spese generali.

Roma, 17 gennaio 2008.

IL GIUDICE

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Gianna Maria Zannella

DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Signature]

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria

Roma, il **21 GEN. 2008**

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dr. Anna Michizzi Amato
[Signature]